Allegato sub 3
alla Convenzione

REGOLAMENTO TECNICO DI FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA

TITOLO I

Generalità

Art.1 – Ente gestore del servizio e norme per la fornitura

Il servizio di distribuzione del teleriscaldamento nel territorio del Comune di Alessandria è affidato alla Società [●] (di seguito per brevità la "Società" o "Concessionaria") con sede in [●].

La fornitura del calore è disciplinata dalle norme di legge e da quelle contenute nel presente "Regolamento".

Art. 2 – Modalità della fornitura

Le modalità della fornitura sono regolate dalle norme che seguono e dalle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei singoli contratti.

Art. 3 – Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura hanno, di norma, durata annuale tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi al Concessionario con un preavviso di almeno 3 mesi.

La Società non può recedere dal contratto di fornitura prima del termine stabilito se non per colpa, o disdetta del Cliente.

Potranno essere sottoscritti anche contratti pluriennali.

Art. 4 – Divieto di rivendita

E' fatto divieto al Cliente di rivendita del calore, salvo il caso in cui il Cliente sia il soggetto che eroga il servizio di gestione calore o il servizio energia.

TITOLO II

Utilizzazione del servizio

CAP. I
Norme per l'acquisizione

Art. 5 – Norme per le richieste d'allacciamento e per la loro esecuzione

L'allacciamento alla rete teleriscaldamento deve essere richiesto alla Società. Il richiedente deve essere il proprietario dell'immobile o l'amministratore, delegato ad operare in vece della proprietà, oppure dichiararlo sotto la sua personale responsabilità.

I lavori per l'esecuzione dell'allacciamento saranno eseguiti dalla Società dopo il versamento da parte del richiedente del contributo previsto dall'allegato A del presente Regolamento.

Spetta alla Concessionaria determinare il punto di derivazione ed i diametri delle tubazioni, la posizione e la potenzialità della sottocentrale.

Qualunque lavoro di riparazione e manutenzione, fino al circuito primario dello scambiatore compreso, è eseguito dalla Società, direttamente o per mezzo di installatori da essa autorizzati.

I lavori a carico della Concessionaria e del richiedente sono, comunque, specificati nell'allegato A del presente Regolamento.

Art. 6 – Domanda di fornitura

La domanda di fornitura deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dalla Società e deve essere sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante e dal proprietario dell'immobile se persona distinta dal precedente.

Art. 7 - Soggetto cui viene effettuata la fornitura

La fornitura viene effettuata al soggetto (fisico o giuridico) che è proprietario o gestisce l'impianto a valle del punto di consegna del calore. In caso di gerenza occorre l'assenso del proprietario dell'immobile.

Art. 8 – Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura

Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà provvedere: al versamento del contributo di allacciamento, al versamento dell'anticipo sui consumi, di importo pari a due bollette

consecutive, presuntivamente determinate dalla Società, tenuto conto anche della imposte e tasse relative.
L'anticipo sui consumi potrà essere versato mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria.
Il Cliente ha la facoltà di versare in misura ridotta del 50% l'anticipo sui consumi nel caso in cui provveda al pagamento della bolletta mediante autorizzazione all'addebito sul proprio c.c. bancario.
È facoltà della Concessionaria proporre contratti di fornitura di energia comprensivi anche dei contributi previsti per l'allacciamento dell'immobile.

Art. 9 – Diritto di sospensione o di limitazione della fornitura

La Società potrà sospendere il servizio quando:

- il Cliente non provveda al pagamento nei termini previsti dal presente Regolamento;
- per cause di forza maggiore (lavori sulle linee – scioperi) dandone in ogni caso regolare comunicazione al Cliente.

Art. 10 – Fornitura su strade canalizzate

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni di distribuzione del teleriscaldamento la Concessionaria, sempre che le condizioni tecniche lo consentano, è tenuta a concedere la fornitura di calore, fermo restando il versamento, da parte del richiedente:

- dei contributi stabiliti dall'allegato A del presente Regolamento, da considerarsi a fondo perduto e
- dell'anticipo sui consumi.

Art. 11 – Fornitura su strade non canalizzate

Nelle strade e piazze non canalizzate la rete di distribuzione Teleriscaldamento, sempre che le condizioni tecniche lo consentano, dovrà essere estesa obbligatoriamente dalla Società qualora l'Amministrazione comunale conceda i necessari permessi ed autorizzazioni ed i richiedenti abbiano provveduto a versare alla Società stessa un contributo a fondo perduto pari all'80% del costo dell'estendimento di rete; anche in questo caso ogni singolo richiedente dovrà versare il contributo dell'allacciamento come previsto dall'Allegato A del presente Regolamento, oltre all'anticipo sui consumi.
Il Comune, o altri Enti, potranno contribuire – parzialmente o totalmente – al pagamento del costo dell'estendimento a carico dei Clienti.
E' data facoltà alla Società di estendere, comunque, la rete del Teleriscaldamento nel caso in cui non venga coperto l'anzidetto costo.
Il collegamento tra la rete stradale di distribuzione e la sottocentrale, se tecnicamente idoneo, potrà essere utilizzato dalla Società per altre forniture a terzi, senza che ciò

comporti diritto alcuno per il Cliente o il proprietario dell'immobile al rimborso dei contributi versati o di altre somme in genere.

Art. 12 – Canalizzazione in strade Private

Nelle strade e percorsi di proprietà private la rete di distribuzione Teleriscaldamento, sempre che le condizioni tecniche lo consentano, sarà estesa dalla Società:

- in presenza delle dovute autorizzazioni e
- qualora i richiedenti abbiano provveduto a versare alla Società il contributo a fondo perduto richiesto dalla Società, unitamente all'anticipo sui consumi.

Il collegamento tra la rete stradale di distribuzione e la sottocentrale, se tecnicamente idoneo, potrà essere utilizzato dalla Società per altre forniture a terzi, senza che ciò comporti diritto alcuno per il Cliente o il proprietario dell'immobile al rimborso dei contributi versati o di altre somme in genere.

Art. 13 – Proprietà delle condotte e delle apparecchiature

Le condotte stradali, le derivazioni e le apparecchiature fino allo scambiatore incluso sono di proprietà della Società, anche se costruiti con il contributo da parte dei Clienti.

Il Cliente si impegna a concedere in uso gratuito gli spazi e i locali idonei ad accogliere apparecchiature e tubazioni. L'energia elettrica necessaria per il funzionamento della stazione di scambio termico sarà resa disponibile a cura e onere del Cliente.

Restano invece di proprietà del Cliente le derivazioni dell'impianto interno.

Art. 14 – Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulla rete e sulle derivazioni allo scambiatore lato rete sono fatte dalla Concessionaria a proprie spese (eccezion fatta per le opere murarie, per gli scavi, per gli scavi e per i ripristini di pavimentazioni di proprietà privata) e sono pertanto vietati ai Clienti, o a chi per essi, sotto la pena di pagamento per danni, salvo ogni altra riserva di esperire ogni altra azione, a norma di legge, da parte della Società.

Art. 15 – Manutenzione dello scambiatore

I costi per manutenzione ordinaria e straordinaria dello scambiatore saranno ripartiti in parti uguali tra Concessionario e Cliente.

Art. 16 – Modifiche delle derivazioni

Le modifiche dell'impianto compreso fra le tubazioni e lo scambiatore, motivate da esigenze del Cliente, sono eseguite dalla Società previo versamento da parte del Cliente (o del proprietario dell'immobile) del contributo richiesto dall'azienda. Restano comunque

a cura e a carico del Cliente (o del proprietario dell'immobile) le opere murarie, gli scavi ed i ripristini di pavimentazione di proprietà privata.

Art.17 – Voltura dell'utenza

Nel caso di subentro di altro Cliente il cedente dovrà tempestivamente avvisare la Società affinché provveda alla lettura del contatore e alla fatturazione del calore e degli addebiti. In caso contrario il Cliente sarà responsabile del consumo effettuato dal subentrante e di tutte le possibili conseguenze.

Il subentrante nell'utenza dovrà, a sua volta, sottoscrivere un nuovo contratto.

Art. 18 – Variazioni del regolamento

Le norme previste dal presente Regolamento potranno subire modifiche, preventivamente approvate dall'Amministrazione comunale del Comune di Alessandria.

Art. 19 – Interruzione e irregolarità del servizio

Per le interruzioni del Servizio previste dall'Art. 9 del presente Regolamento il Cliente non ha diritto ad abbuoni o a risarcimento danni.

Art.20 – Responsabilità del Cliente nell'uso e conservazione della derivazione e della sottocentrale di scambio termico

Il cliente deve usare tutta la diligenza perché siano preservate da manomissioni e danneggiamenti le derivazioni agli apparecchi di proprietà della Società. Il Cliente è quindi responsabile dei danni provocati per sua colpa o negligenza ed è tenuto a rimborsare alla Società le spese di riparazioni.

Art. 21 – Interventi della Società per ragioni del Cliente

Qualora, per ragioni imputabili al Cliente, sia necessario intervenire sugli impianti, il Cliente stesso è tenuto a rimborsare alla Società le spese sostenute.

CAP II

Norme per la gestione del servizio

Art. 22 – Sistemi di misura

La misura del calore fornito viene riferita in kWh termici.

Per la misura verranno installati dalla Società appositi strumenti conformi alla Direttiva 2004/22/CE del 31/03/2004 sugli Strumenti di Misura - nota come Direttiva MID "Measuring Instruments Directive".
Il locale ove sono installate le apparecchiature di proprietà della Società, deve essere accessibile in ogni momento agli Agenti della Società, il Cliente provvederà a questo scopo, a consegnare alla Società una copia delle chiavi di accesso.

Art. 23 – Lettura dei contatori

Ove la Società non abbia installato sistemi di telelettura dei contatori e qualora per causa del Cliente, non sia possibile eseguire la lettura, il personale lascerà un avviso per concordare una seconda visita. Se il Cliente dovesse mancare anche alla seconda lettura la Società provvederà direttamente alla determinazione del consumo presunto ed alla relativa fatturazione senza che il Cliente possa nulla eccepire.

Art. 24 – Irregolare funzionamento dell'impianto di misura

Qualora sia stata riscontrata la irregolarità del funzionamento del contatore, il consumo del calore è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente e, in mancanza, in base a quello dei periodi più prossimi a quello in cui si è riscontrata l'irregolarità; è altresì facoltà utilizzare i metodi più comuni di calcolo dei consumi presunti in uso a livello nazionale.
Nei casi di manomissione dell'impianto, da attribuirsi al Cliente, il consumo è determinato dall'azienda in base a valutazioni tecniche comparative, ferma restando la responsabilità del Cliente in sede civile e penale.
Il Cliente può richiedere la verifica della funzionalità degli apparecchi, anche in contraddittorio, anticipandone il costo previsto e salvo conguaglio. Le spese relative restano a carico del Cliente se i complessi di misura risultino esatti.

Art. 25 – Fatturazione

Il Concessionario provvederà all'emissione delle fatture con le seguenti cadenze:

- mensilmente per la cessione di energia termica nei mesi invernali (da ottobre ad aprile), oltre a 1 fattura nel periodo estivo (di norma a settembre);
- mensilmente anche nel periodo estivo (da maggio a settembre) per i Clienti con consumi rilevanti.

Art. 26 – Termini di pagamento

Le fatture recapitate all'indirizzo indicato dal Cliente dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati nelle fatture stesse.

In caso di ritardato pagamento delle fatture si applicherà alla somma dovuta l'interesse di mora di cui al D.Lgs 231/2002 e s.m.i. per ogni giorno di ritardato pagamento e senza formale messa in mora da parte della Società.
Perdurando il mancato pagamento viene inviato al Cliente un sollecito di pagamento e, persistendo ulteriormente l'inadempimento, la Società, senza ulteriori avvisi al Cliente, ha il diritto di procedere alla sospensione dell'erogazione del calore, addebitando la relativa spesa al Cliente stesso, il quale non potrà pretendere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.
In ogni caso la Società si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi.

Art. 27 – Garanzia della fornitura

La Società è tenuta a garantire la fornitura di calore, la garanzia decade per cause di forza maggiore.

Art. 28 – Tasse e imposte

Qualunque tassa o imposta che viene e venisse posta sulla fornitura del calore, sugli impianti o sugli apparecchi, sarà a carico esclusivo del Cliente.

Art. 29 – Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 30 – Obbligatorietà

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti i Clienti e Proprietari.
Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di allacciamento o di fornitura senza che occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto del Proprietario e del Cliente di avere copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto e del suo rinnovo.

TITOLO III

Norme per gli impianti interni

Art. 31 – Prestazioni e collaudi

L'impianto per la distribuzione e l'utilizzo del calore a valle dello scambiatore, resta di proprietà del proprietario dell'immobile cui il calore è destinato.

La costruzione dell'impianto è a cura del proprietario dell'immobile che si rende garante dell'osservanza delle norme di legge vigenti in proposito. Il Cliente cui viene intestato il consumo è responsabile della rispondenza delle norme di Legge. Qualora le installazioni a valle dello scambiatore non risultassero rispondenti alle norme di legge, la Società potrà rifiutare o sospendere la fornitura fintanto che il Proprietario o il Cliente non avrà realizzato gli interventi necessari a garantire la rispondenza degli impianti alle norme di legge.

Art. 32 – Perdite, danni, responsabilità

Proprietario e Cliente rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo di calore è comunque accettato per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi (a valle dello scambiatore lato rete) da qualunque causa prodotti, ne la Società può comunque essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare da carenze degli impianti interni.

Art. 33 – Vigilanza

La Società ha sempre il diritto di fare effettuare al proprio personale ispezioni sugli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione e utilizzazione del calore all'interno della proprietà privata. In caso di opposizione od ostacolo la Società si riserva il diritto di sospendere la fornitura fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'impianto in questione.

Allegato A

Servizio Teleriscaldamento uso civile e diversi

Dettaglio dei contributi dovuti dai Richiedenti per la costruzione di nuovi allacciamenti o modifiche di quelli esistenti.

1) Contributi per canalizzazioni

Per la costruzione di nuove tubazioni previste dagli artt. 10 e 11 del presente Regolamento i richiedenti dovranno versare un contributo a fondo perduto, nella misura indicata negli stessi articoli, a parziale copertura del costo dell'estendimento, determinato applicando il Prezziario Regionale vigente al momento.

Ogni singolo richiedente dovrà, inoltre, versare il contributo di allacciamento come previsto dal successivo punto 2, oltre all'anticipo sui consumi.

2) Contributi di allacciamento

2.1 I contributi per i nuovi allacciamenti o sostituzioni sono stabiliti come di seguito indicato per una lunghezza massima di 7 m. lineari di tubazione tra centro strada e lo scambiatore:

- quota fissa Euro [●],00 ([●]/00)
- quota potenza calorica Euro/kW [●],00 ([●]/00).

2.2 Gli importi sopra indicati saranno aggiornati annualmente, a partire dal 01/01/2015, in base alla variazione degli indici ISTAT Nazionali Dei Prezzi Al Consumo (NIC) prendendo come base gennaio 2014.

2.3 Per ogni metro lineare di tubazione eccedente la misura sopra indicata, sarà addebitato al richiedente un supplemento di contributo determinato dalla Società sulla base del Prezziario Regionale vigente al momento.

2.4 E' facoltà della Società richiedere contributi di allacciamento adeguatamente motivato inferiori alla cifra massima.

2.5 La potenza termica necessaria per la determinazione del contributo di allacciamento sarà determinata in base alle dichiarazioni del richiedente. La Società ha la facoltà di controllare la potenza dichiarata in ogni momento e di richiedere al Cliente l'adeguamento del contributo in caso di discordanza con la dichiarazione.

3) Lavori a carico della Società

Nei lavori di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono compresi:

- la fornitura e posa di tutti i materiali e apparecchi attinenti la fornitura del calore;
- la posa dei contatori relativi.

4) Lavori a carico del Richiedente

Sono a carico del richiedente:

- gli scavi, reinterri e ripristini in proprietà privata;
- le opere murarie per installazione di apparecchiature, attraversamento o scanalature di muri, eccetera, che saranno eseguite a carico del richiedente medesimo secondo le indicazioni fornite dalla Società.

Gli scavi in proprietà pubblica saranno eseguiti esclusivamente dalla Società o da impresa da lei prescelta e rimborsati dal cliente in base al Prezziario della Regione [●].

5) La Società potrà allacciare su un impianto esistente uno o più clienti senza che i clienti preesistenti abbiano diritto ad alcun indennizzo.

I nuovi clienti che saranno allacciati su impianti esistenti dovranno versare alla Società gli stessi contributi di allacciamento a fondo perduto di cui ai punti 1) e 2) del presente allegato.